DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESTINZIONE DI CREDITI DI IMPOSTA E DI RIVERSAMENTO DELL'ACCONTO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Art. 2

Riversamento dell'acconto IVA

All'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55, e dall'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 5-bis, le parole da: "le aziende e gli istituti di credito" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "le banche delegate al pagamento e i concessionari devono versare negli ordinari termini e comunque non oltre il 31 dicembre le somme riscosse entro il 27 dicembre e quelle che il concessionario ha ricevuto dalla banca entro il 30 dicembre.";

b) il secondo periodo del comma 5-ter e' sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere stabiliti annualmente i tempi e le modalita', nei rapporti tra aziende di credito, concessionari e Banca d'Italia, per il riversamento all'erario entro il 31 dicembre delle somme relative all'acconto dell'imposta sul valore aggiunto.".

Versione in vigore dal 15 dicembre 1995, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto
Estremi	Decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-estinzione-di-crediti-di-imposta-e/art-2-riversamento-dell-acconto-iva

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it